

L.R. Abruzzo 9-7-2020 n. 16 (Art.20)

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni.

Art. 20 *Adesione della Regione Abruzzo ai progetti di sostegno della candidatura della transumanza all'iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale culturale dell'Unesco* [\(4\)](#).

1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere e valorizzare le proprie tradizioni culturali e la propria identità territoriale costituita dalle specificità regionali ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto regionale, intende porre il patrimonio tratturale regionale e la civiltà della transumanza al centro di un processo di rilancio economico e di promozione turistica che ne valorizzi le peculiarità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale è autorizzato:

a) ad aderire a progetti, eventi ed iniziative volti a promuovere in ambito nazionale ed internazionale la transumanza quale bene inserito nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco;

b) ad aderire a progetti, eventi ed iniziative volti a sostenere la candidatura dei tratturi ad essere iscritti nella lista del patrimonio culturale materiale dell'Unesco, ivi inclusi interventi ed attività inerenti la pianificazione, la progettazione, la valorizzazione, il recupero e la manutenzione dei tratturi;

c) ad aderire a progetti, eventi ed iniziative volti a promuovere la cultura musicale popolare regionale e diffondere, anche fuori Regione, le tradizioni locali musicali, coreutiche, letterarie e cinematografiche [\(5\)](#).

3. L'adesione a progetti, eventi ed iniziative di cui al comma 2 è deliberata con atto motivato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. L'adesione può implicare anche la partecipazione all'organizzazione dell'evento. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza procede, unitamente ai partner istituzionali interessati, alla definizione del programma dell'evento e delle sue modalità di attuazione, individuando la struttura amministrativa del Consiglio regionale che provvede agli adempimenti necessari alla realizzazione dell'evento che, allo scopo, può avvalersi del supporto degli enti strumentali regionali ovvero operare in collaborazione con gli enti locali interessati dagli eventi, anche attraverso la promozione di forme di sponsorizzazione.

4. Possono essere ricompresi nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, lettera a) gli eventi definiti ai sensi della [legge regionale 16 luglio 2019 n. 20](#) (Celebrazione del Centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio), in considerazione dello stretto connubio che lega il poeta Gabriele D'Annunzio all'antica usanza della transumanza la cui

celebrazione poetica è contenuta in una delle sue più conosciute e apprezzate opere.

5. È ricompreso nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, lettera b) il "Progetto speciale territoriale di valorizzazione e riqualificazione dei tratturi" di cui alla Delib.G.R. 2 agosto 2022, n. 434 (Strategie per la definizione e realizzazione del Progetto della Transumanza e dei Tratturi).

6. Possono essere ricompresi nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, lettera c) il progetto "La Notte dei Serpenti", organizzato dalla Associazione culturale ONC, quale strumento di promozione della cultura musicale popolare regionale, ed il "Festival dei Popoli Europei", iniziativa finalizzata alla promozione di un'Europa dei popoli che ritrova nelle sue radici e tradizioni culturali la propria identità e l'essenza della sua unione nonché il film "La seconda via" di Alessandro Garilli per lo stretto legame con il territorio abruzzese e il Corpo degli Alpini [\(6\)](#).

7. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dello stanziamento del capitolo di spesa 4113/1 "Sostegno agli eventi di valorizzazione della transumanza" nell'ambito di Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale.

8. In caso di promozione di forme di sponsorizzazione, l'Ufficio di Presidenza è autorizzato a procedere con propria deliberazione alle occorrenti variazioni di bilancio del Consiglio regionale finalizzate alla iscrizione delle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni finalizzandole alla realizzazione degli eventi.

9. In caso di progetti curati dalle strutture della Giunta regionale, afferenti agli ambiti di cui al comma 2, ai fini della relativa copertura finanziaria, il Consiglio regionale trasferisce le risorse a favore della Giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale effettuano le dovute variazioni ai rispettivi bilanci necessarie ai fini della gestione.

[\(4\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 18, comma 17, L.R. 13 dicembre 2022, n. 32](#), a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 19, comma 1](#), della medesima legge).

[\(5\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 3, comma 1, L.R. 9 marzo 2023, n. 11](#), a decorrere dal 16 marzo 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 5, comma 1](#), della medesima legge).

[\(6\)](#) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 2, L.R. 9 marzo 2023, n. 11](#), a decorrere dal 16 marzo 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 5, comma 1](#), della medesima legge).

